

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 162/94 DEL CONSIGLIO**del 24 gennaio 1994****che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di isobutanolo originario della Federazione russa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (¹), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2720/93 della Commissione (²) ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di isobutanolo originario della Federazione russa;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha informato gli esportatori notoriamente interessati del proprio intento di proporre una proroga del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La validità del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di isobutanolo originario della Federazione russa istituito con il regolamento (CEE) n. 2720/93 è prorogata per un periodo di due mesi. L'applicazione del dazio cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prima della scadenza di detto periodo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

(¹) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(²) GU n. L 246 del 2. 10. 1993, pag. 12.